

L.R. 3/2003 art. 22 Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta.

Determinazione criteri e modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90

I criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 sono stati approvati dalla Giunta regionale con provvedimento n. 4087 del 30.12.2005 e modificati – limitatamente al punto relativo al numero di copie delle pubblicazioni da destinare alla Mediateca regionale – con DGR n. 979 del 21.4.2009.

L'art. 22 della L.R. 3 del 14.01.2003 ha autorizzato la Giunta regionale a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta prevedendo due modalità di intervento:

1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale;
2. Contributi a Enti locali, Istituzioni pubbliche o private ed Associazioni che propongano iniziative finalizzate a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si riconoscono l'espressione e i segni dell'identità veneta.

1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale

1.1. Identificazione delle iniziative: La Giunta regionale, anche sulla base delle proposte presentate dai soggetti aventi titolo a chiedere contributi ai sensi della legge, che presentino progetti di rilevanza notevole per le finalità della legge, approva un programma di iniziative indicando i soggetti attuatori e i finanziamenti relativi. Il programma viene sottoposto al parere della VI^a Commissione consiliare.

1.2. Modalità di attuazione: di norma i soggetti proponenti progetti rientranti nell'ipotesi di cui al precedente punto 1.1 assicureranno, sulla base di specifici accordi con la Regione, l'attuazione delle iniziative proposte; tuttavia, qualora ne ricorra la opportunità, l'attuazione sarà affidata anche a soggetti privati o imprese con le procedure previste per l'affidamento di incarico di servizi o acquisizione di beni da parte degli Enti pubblici.

1.3. La Giunta regionale intende promuovere proprie iniziative dirette tese a:

- a) organizzazione di **eventi regionali** di riflessione, studio e approfondimento, come momento di incontro/confronto per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'identità veneta;
- b) organizzazione di occasioni di approfondimento, studio, ricerca, **formazione e perfezionamento** sulle materie strettamente legate al tema dell'identità (usi e costumi, arti, musiche, arti, conquiste ed esplorazioni, conoscenza delle specificità dei mestieri e della vita quotidiana del Veneto, ecc.) anche attraverso la promozione di **borse di studio e premi per tesi di laurea**, in collaborazione con l'Università e Istituti di studio e di ricerca della Regione;
- c) avvio di un progetto di coordinamento degli eventi e rievocazioni storiche anche al fine di armonizzare l'articolazione temporale e per programmarne una **comunicazione coordinata a livello regionale**;
- d) attività di **comunicazione** (utilizzando canali mediatici, supporti cartacei, cd, dvd, videocassette) e realizzazione di **pubblicazioni**, anche con avvio di collane tematiche, di diffusione di studi, ricerche e materiali di ampia diffusione - con attenzione particolare alle scuole - sulla storia, l'arte, la letteratura, il teatro, la musica, i mestieri, le tradizioni culturali e linguistiche nonché sui fenomeni della emigrazione delle varie realtà territoriali della Regione.

e) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza dell'identità e della storia veneta.

1.4 Modalità di liquidazione: nel caso in cui i soggetti attuatori siano **Enti locali ed Istituzioni pubbliche** sarà riconosciuta una anticipazione fino al 50% del finanziamento regionale alla definizione dei rapporti contrattuali con la Regione, il saldo su presentazione di relazione finale con rendicontazione delle spese sostenute da parte del responsabile del procedimento che attesterà la regolare tenuta della documentazione di spesa presso l'ente.

Per **le Istituzioni private e le Associazioni** il finanziamento regionale viene liquidato alla conclusione del progetto, su presentazione di fattura o relazione sull'esecuzione del progetto con rendicontazione delle spese sostenute nelle forme dell'autocertificazione; a richiesta può essere versata, quale stato di avanzamento, una parte del finanziamento fino al massimo del 50%, su presentazione di documentazione attestante spese sostenute per il progetto per un importo superiore alla metà del finanziamento regionale; sempre su richiesta, può essere versata, previa valutazione da parte della Regione e presentazione di documento fidejussorio da parte dell'interessato, una quota di anticipazione del finanziamento regionale, pari al massimo al 50% del finanziamento stesso.

1.5 Stanziamento: per le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale è riservata una quota all'interno dello stanziamento complessivo destinato alle iniziative di promozione e di valorizzazione dell'identità veneta. L'ammontare della quota sarà definito dalla Giunta regionale nel provvedimento di approvazione delle iniziative.

2. Contributi a Enti locali ed Istituzioni pubbliche o private

2.1 Soggetti aventi titolo a presentare le domande: possono presentare domanda gli enti locali, le istituzioni pubbliche di studio e ricerca, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione della cultura con attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2.2 Contenuto dei progetti: i progetti proposti dovranno riferirsi a:

- a) congressi, seminari, manifestazioni, siti informatici, documentari, mostre, festival, celebrazioni, ricerche e studi finalizzati a far conoscere e valorizzare la cultura locale nel rapporto con la storia e la tradizione che fondano l'identità veneta;
- b) trascrizione e diffusione in fascicoli e CD di partiture musicali di autori veneti per promuovere l'esecuzione da parte di cori, orchestre e bande nel territorio regionale;
- c) realizzazione e stampa di copioni teatrali di autori veneti per promuovere studi e allestimenti nel territorio regionale da parte di gruppi teatrali professionali ed amatoriali;
- d) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza dell'identità e della storia veneta, inclusi progetti di valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose diffuse su tutto il territorio regionale.

Il materiale prodotto ad avvenuta realizzazione dei progetti (pubblicazioni, CD, DVD ecc.) è destinato ad incrementare il patrimonio della Mediateca regionale e dovrà contenere l'evidenziazione della partecipazione regionale alla realizzazione dell'iniziativa.

Sono **esclusi** progetti relativi alla realizzazione di programmi televisivi e di inserzioni su testate giornalistiche.

2.3 Condizioni di finanziamento: il contributo, di norma, non può essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto, salvo nel caso in cui l'iniziativa rientri nell'ipotesi di cui al punto 1. (Iniziativa attivate direttamente dalla Giunta regionale).

2.4 Modalità e tempi per la presentazione delle domande: al fine di consentire un congruo tempo per la valutazione dei progetti, le domande dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente il modulo **allegato A1** - disponibile nelle pagine *Cultura* del sito della Regione del Veneto - almeno **60 (sessanta) giorni** prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo e dovranno essere obbligatoriamente corredate da:

- relazione che illustri finalità e modalità di realizzazione della proposta progettuale;
- data di inizio e conclusione dell'attività;
- piano finanziario con indicate le **spese** e le ipotesi di **entrate**.

Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo:

*Regione del Veneto - Giunta Regionale
Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo
Cannaregio 168
30121 VENEZIA*

2.5 Definizione del contributo: ai fini della definizione del contributo saranno prioritariamente valutati, nell'ordine, i seguenti elementi:

- a) contenuto culturale del progetto;
- b) comprovata continuità e serietà nello svolgimento dell'attività da parte dei soggetti richiedenti;
- c) capacità realizzativa dei richiedenti, accertata anche dall'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali;
- d) congruità della spesa prevista per la realizzazione dell'attività, tenuto anche conto dell'intero stanziamento previsto dalla Regione;
- e) capacità di attivare risorse economiche esterne per la realizzazione del progetto.

2.6 Esclusione

Nel caso in cui venga riscontrata, in sede di istruttoria, la non rispondenza della domanda ai criteri individuati, sarà data tempestivamente agli interessati comunicazione negativa.

Entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati potranno presentare per iscritto le loro osservazioni.

I contributi concessi con la presente normativa non possono essere cumulati con altri contributi concessi, per la realizzazione dello stesso progetto, con altre leggi regionali.

2.7 Approvazione dei progetti. la Giunta regionale, anche con più atti nel corso dell'anno, approva l'elenco dei progetti ammessi e finanziabili, entro il limite della disponibilità, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso.

La competente *U.P. Attività Culturali e Spettacolo* provvederà all'invio agli interessati della comunicazione di concessione del contributo.

Il soggetto interessato dovrà, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare una dichiarazione di accettazione e impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni maggiore spesa comunque sopravvenuta.

Il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi indicati nella domanda.

Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione.

Il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione del progetto, ai fini della liquidazione del contributo, è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza del contributo stesso.

2.8 Modalità di liquidazione

Liquidazione: la liquidazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione, a conclusione del progetto e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, su presentazione della seguente documentazione:

Enti locali ed Istituzioni pubbliche:

a) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento contenente relazione sulla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, e rendicontazione delle spese e delle entrate alla stessa riferite, con attestazione che la spesa relativa è stata regolarmente liquidata.

Istituzioni private e Associazioni:

Autocertificazione contenente:

- a) breve relazione sulla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, riferite all'iniziativa finanziata;
- c) prospetto riepilogativo delle entrate riferite all'iniziativa finanziata.

L'importo complessivo da rendicontare dovrà essere, di norma, maggiore almeno del 50% rispetto al contributo concesso, secondo indicazioni che saranno comunque fornite nella nota di comunicazione del contributo.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di una pubblicazione (volumi, CD, DVD, ecc.) sono richieste n. 2 copie della stessa da inviare all'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 - 30121 Venezia unitamente alla rendicontazione della spesa e n. 2 copie da inviare alla Mediateca regionale – Villa Settembrini – Via Carducci, 30 – 30171 Mestre-Venezia;

Nel caso di materiale audiovisivo lo stesso dovrà pervenire regolarmente corredato da bollinatura S.I.A.E. e da autorizzazione preventiva all'utilizzo per gli scopi istituzionali dell'Ente, tra i quali la circuitazione alle biblioteche pubbliche convenzionate.